

Fact NEWS

a magazine by CasaleLab

Bollettino informativo ad uso interno dell'associazione CasaleLab

IL COVID-19 E LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI

Prevalenza del diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività o bilanciamento con gli altri diritti inviolabili?

La domanda che ci siamo posti, almeno una volta, in questi mesi di emergenza è se fosse costituzionalmente corretta, o meglio, se si conciliasse perfettamente con la Costituzione, la decisione dello Stato italiano, tramite una decretazione di urgenza senza precedenti da quando è nata la Repubblica, di limitare i diritti inviolabili, a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione.

Innanzitutto, c'è da precisare che la Costituzione non prevede una disciplina generale delle situazioni di emergenza. È però prevista la possibilità di limitare alcuni diritti costituzionali per ragioni di sanità o di incolumità pubblica purché siano decise con legge e riguardino categorie generali di cittadini.

Tenendo conto di questo quadro sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza è riconosciuto un particolare valore al diritto alla salute che la Costituzione definisce "fondamentale".

Purtroppo, l'impatto epidemiologico del CoVid-19 in Italia ad inizio marzo, e poi in tutto il mondo, è stato devastante a tal punto che si è arrivati alla ufficializzazione di una situazione di pandemia.

Questo ha imposto al Governo italiano una massiccia produzione legislativa, sfociata ben presto in una copiosa emanazione di decreti governativi, *rectius* Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per il contenimento di un contagio virologico sul territorio nazionale.

La domanda che sorge spontanea nella mente dei giuristi è, dunque, se i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati in via emergenziale per finalità di contenimento degli effetti da SARS-COV2 possano atteggiarsi al rango di atti di legge, essenziali e indispensabili per tutela della salute pubblica, o se, invece, appaia lecito interrogarsi non solo sulla loro opportunità politica, ma anche sulla loro legittimità giuridica.

Si necessita, in primo luogo, una breve ma puntuale analisi dello strumento principe utilizzato per la gestione dell'emergenza: il DPCM. Si tratta di un provvedimento emanato, in forma di decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri e che, al pari di ogni decreto ministeriale, ha natura amministrativa. In quanto atto amministrativo, **non ha forza di legge e ha carattere di fonte normativa secondaria**. Viene utilizzato, di norma, per dare attuazione a disposizioni di legge. Non è soggetto ad alcuna conversione da parte del Parlamento ed è inoltre sottratto, a seguito di eventuale sollevamento di questione di legittimità costituzionale, al vaglio della Corte costituzionale.



Nel nostro Ordinamento esistono però anche altri rimedi, che permettono al Governo, in presenza di determinati requisiti e ricorrendo precise condizioni, di adottare atti aventi forza di legge, provvedimenti capaci di abrogare norme di legge e di resistere all'abrogazione da parte di fonti di rango inferiore: si tratta dei decreti legislativi e dei decreti-legge, previsti e disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 76 e 77 della Costituzione.

In virtù della situazione di estrema gravità e urgenza legata al particolare contesto pandemico-emergenziale, la figura del decreto-legge è quella che maggiormente si prestava alla complessità del momento, giacché esso è un provvedimento che il Governo può adottare in casi di necessità e urgenza, *motu proprio*, senza delegazione delle Camere, e sotto la sua responsabilità: il decreto legge è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che avviene immediatamente dopo la sua emanazione. Il decreto-legge reca, tuttavia, il carattere della provvisorietà, dal momento

che ne è richiesta, entro 60 giorni, la conversione in legge da parte delle Camere. A differenza del D.P.C.M., il decreto-legge non sfugge, quindi, al vaglio del Parlamento e neppure all'eventuale successivo sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale.

Non è dunque immune da critiche la scelta del Governo, nello specifico del Presidente del Consiglio dei Ministri, di procedere con un uso massiccio dello strumento del DPCM, seppure ciascuno di essi fornito della necessaria copertura legislativa grazie a due decreti-legge (25 marzo 2020, n. 19 e 23 febbraio 2020, quest'ultimo peraltro abrogato, quasi *in toto*, dal primo).

La scelta è stata dettata, con ogni probabilità, in ragione dell'immediata approvazione e operatività, data l'estrema urgenza, dei provvedimenti in parola. Caratteri di tempestività e urgenza, però, propri anche del decreto-legge, di cui costituisce proprio la *ratio*.

I Decreti emanati hanno imposto importanti limitazioni a certe libertà fondamentali e diritti inviolabili previsti e tutelati al livello giuridico più alto; la Costituzione stessa, tuttavia, ammette anche la possibilità di restrizioni della libertà personale «nei soli casi e modi previsti dalla legge» (art. 13), oltre che limitazioni alla libertà di circolazione «per motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16).

Va anche sottolineato che il D.P.C.M., in quanto atto di normazione secondaria, come evidenziato anche da illustri giuristi «*ha una forza normativa debole, troppo debole per incidere su libertà costituzionali protette dalla riserva di legge della Costituzione*». Ulteriore dubbio sorge con riferimento alle sanzioni: le trasgressioni ai divieti comportano l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie, oltre che detentive (anche se va precisato, in ordine a queste ultime, che il Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, se da una parte ha inasprito le sanzioni amministrative, dall'altra ha eliminato le sanzioni detentive) che non possono non essere qualificate come norme aventi una qualche valenza penale. Così ragionando, risulterebbe violato il principio costituzionale della **riserva di legge in materia penale**, in forza del quale **nessuno può essere punito se non in base a una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso** (articolo 25, secondo comma, della Costituzione). A ciò si potrebbe obiettare che il Codice penale punisce con l'arresto e l'ammenda «*chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene*», e che, quindi, anche qui sussisterebbe la copertura di una fonte normativa primaria. La questione, come si vede, è di dubbia interpretazione. L'emanazione di tali decreti, difatti, non ha permesso solo al Governo centrale di intervenire, bensì ha permesso anche alle Regioni e ai Comuni di adottare provvedimenti ancor più restrittivi sul proprio territorio di competenza. È vero che gli interessi in gioco hanno rilievo costituzionale, però è anche vero che il principale impegno delle autorità Statali è stato quello di garantire la vita e la salute dei cittadini.

Quindi, da una situazione emergenziale, scaturisce una regola giuridico-costituzionale chiara, ossia, che il valore costituzionale del diritto alla salute (art. 32) prevale su ogni altro valore costituzionale. Pertanto, è più corretto parlare, non di bilanciamento di interessi costituzionali, ma di prevalenza del diritto alla salute su tutti gli altri; questo perché è naturalmente connesso con il diritto alla vita che è il bene supremo. In considerazione delle riflessioni sopra esposte, la decisione di ricorrere ai DD.P.C.M. è stata una scelta che ben può essere definita di dubbia razionalità quanto agli aspetti giuridico-formali, discutibile sotto il profilo dell'opportunità giuridica (giacché il Governo avrebbe potuto ricorrere ai "più sicuri" decreti-legge).

Anche se il tiro, come detto, è stato in seguito corretto, ponendo rimedio, infatti, alle "manchevolezze" sostanziali dei DD.P.C.M. con la cancellazione delle sanzioni penali e, sotto il profilo formale, coprendoli con un decreto-legge.

In conclusione, c'è da dire che non è un compito facile quello che lo Stato si è trovato ad affrontare, perché gli interessi in gioco sono tanti, tutti meritevoli di tutela e spesso in contrasto tra loro.

Uno Stato deve saper prevenire contesti di necessità come quello attuale. Non è la prima grande sfida che il mondo si trova a fronteggiare. Ad esso bisogna rivolgersi per pretendere che si impegni a garantire il diritto alla salute oggi e il diritto al lavoro domani. Se il lavoro è un diritto, è lo Stato che deve pensare alla sussistenza delle persone anche con interventi impegnativi e adeguati all'eccezionalità del momento.

Francesco Galasso, Gennaro Cantiello

CASO FLOYD – UN FENOMENO SOLO AMERICANO?

La morte di George Floyd ha scosso la sensibilità di milioni di persone, tanto da sfociare, in alcune zone degli Stati Uniti, in manifestazioni violente e criminali. Floyd era un addetto alla sicurezza di un ristorante chiuso causa COVID - 19, ucciso perché sospettato di detenere una banconota falsa di 20 dollari per un eventuale acquisto di sigarette. La drammaticità del video della sua morte è data dal suo assassinio, ovvero, un agente di polizia preme sul suo collo con il proprio ginocchio, per 8 minuti e 46 secondi, ammazzandolo. Non è tutto. A rendere ancor più drammatica la vicenda è l'inerzia degli altri agenti di polizia del dipartimento distrettuale.

In questa sede non vogliamo entrare nel merito della vicenda o analizzare le conseguenze giudiziarie delle parti lese o dei responsabili bensì proveremo ad inquadrare il contesto sociale che ha innescato la morte di Floyd.

Infatti, l'accaduto, che è solo la punta dell'iceberg di altri episodi simili, è stata la miccia che ha innescato una serie di azioni civili, anche violente, in gran parte del Paese. I manifestanti hanno saccheggiato negozi, vandalizzato automobili di privati e dato alle fiamme il commissariato di polizia locale.

Negli ultimi giorni, sono diverse le sparatorie nella "Chop zone" a Seattle, vicino al Congresso, tra cui ha trovato la morte un 16 enne.

Come abbiamo accennato non è il primo caso, dal 2015 sono più di mille le persone afroamericane uccise dalla polizia. Sorgono spontanee alcune domande.



Quali sono i limiti di intervento della polizia americana? Perché un paese, come quello degli Stati Uniti, patria degli immigrati, madre dell'interculturalità ha un tasso così elevato di episodi del genere? Possiamo parlare di una cultura razzista dilagante o semplicemente riferita a singoli episodi?

Fact News

a magazine by CasaleLab

Bollettino informativo ad uso interno dell'associazione CasaleLab

È ovvio che non possiamo vivere in assenza di un sistema di sicurezza, è necessario un controllo delle forze dell'ordine che garantiscano il godimento delle libertà costituzionali, in America come nel resto del mondo. Le comunità sono obbligate a proibire atti di criminalità e di violazione di legge, anche con l'uso della forza. Ma quali i limiti nel mentre si effettua un arresto? La polizia in alcuni casi si eleva ad artefice di giustizia e molti giovani si arruolano per questo motivo. Vedono la divisa come unico scopo di vita, il solo modo per essere dalla parte dei buoni e dei giusti. Ma è davvero così? In una società dove l'uso e la vendita delle armi è consentito, con non molte restrizioni rispetto ai paesi europei, la cultura della violenza e/o dell'espressione della propria forza viene maggiormente stimolata e quindi non stupisce l'avverarsi di episodi del genere. La comparsa dei social network, l'uso degli smartphone e le varie tecnologie hanno portato alla ribalta episodi di particolare violenza e razzismo a danno delle comunità afroamericane. In tutto ciò non vi è decoro e giustizia, solo amarezza.

Negli Stati Uniti ci sono 120,5 pistole ogni 100 abitanti ha dichiarato il Washington post, l'addestramento delle reclute si basa su video di agenti che vengono uccisi o percossi mentre sono disarmati o colti impreparati. La principale regola di addestramento è l'attacco.

Floyd è stato vittima del razzismo, delle disuguaglianze neoliberiste, di una polizia volutamente violenta e di una generale cultura delle armi; anche se oggi è più che giusto manifestare contro il razzismo, cercare di superare questa ignobile discriminazione, rivendicare l'eguaglianza come persone di bianchi e neri, pure sarebbe semplicistico ridurre la morte di Floyd a un gesto unicamente razzista. Non lo è. Il problema è più grande, di cui il razzismo è espressione: è la disuguaglianza sociale e culturale.

Bryan Stevenson, avvocato per i diritti civili, è anche fondatore di Equal Justice Initiative, ha più volte ribadito che in America il tema in oggetto non è stato mai realmente trattato; da due secoli e mezzo i neri sono ridotti in schiavitù.

Il razzismo, come avviene anche nelle nostre realtà, è strutturale ed istituzionale. Molto spesso, noi in

primis, accettiamo forme di sfruttamento che pur non qualificandosi come atteggiamenti razzisti in realtà ledono la dignità umana, la violentano. Suzanne Plichik, community organiser che lavora negli Usa con comunità e organizzazioni a livello locale e nazionale per l'uguaglianza razziale spiega questo concetto: "il razzismo avviene senza la mia intenzione". Tutti ci sentiamo sollevati di un fenomeno solo perché non ne siamo gli artefici, ma in realtà siamo complici. Dal razzismo allo sfruttamento lavorativo il passo è breve. Per capirci meglio: l'europeo o l'americano non accetta retrocessioni lavorative o salariali, ha come parametro di riferimento un mondo occidentale evoluto. L'immigrato non ha la possibilità di sognare nulla del genere. È un fantasma sradicato dalla sua terra che, fatta l'esperienza di non poter vivere come un calciatore milionario della nazionale, gli interessa semplicemente sopravvivere. Non ambisce a vestiti firmati, ad una vacanza, ad una casa singola o di proprietà e spesso neppure ad una famiglia. Si accontenta. Per il "nero", tutto sommato, meglio sopravvivere in questo modo.

A fronte di tutto ciò, qual è il ruolo delle Istituzioni e della cittadinanza? Ad oggi poco è stato fatto e poco è in programma.

Certo, l'Europa si differenzia nettamente dall'impostazione americana e possiamo andarne più che fieri, ciononostante è fondamentale continuare a parlare di razzismo, di disuguaglianze tra le classi sociali se vogliamo tutelare le future generazioni.

Gianluca Natale



PIZZA RACCOLTA FONDI – II EDIZIONE “CASALE GREEN”

CasaleLab presenta la II edizione della Pizza raccolta fondi per il giorno 15.07.2020 presso la pizzeria [Il Braciere di PAKO](#) “Il braciere” a Casal di Principe.

L’iniziativa, che già ha avuto successo l’anno scorso, avrà un duplice obiettivo: Raccoglieremo le firme per presentare all’amministrazione comunale alcune nostre proposte:

1. Città cardioprotetta: installazione di defibrillatori;
2. Installazione celle fotovoltaiche per un maggiore risparmio energetico;
3. Installazione cestini compattanti ad energia solare nelle principali piazze;

- Con il 75% del ricavato acquisteremo dispositivi di protezione per i bambini delle scuole elementari e la restante parte servirà ad autofinanziare le future iniziative di CasaleLab;



L’iniziativa “Una pizza per Casale” del 15 luglio 2020, riflette pienamente i valori e i principi ispiratori di CasaleLab: attività di sensibilizzazione ed informazione. Sensibilizzazione: vogliamo porre in primo piano l’attenzione verso un paese più green, che tende all’ecosostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Abbiamo la possibilità di essere tra i primi paesi dell’agro aversano a adottare interventi, rispetto a quelli già messi in atto, che si dirigono verso un’unica direzione: risparmio energetico e rispetto dell’ambiente.

Informazione: L’associazione si è costituita in virtù della necessità di abbattere le numerosissime fake news che affollano il web ed i social network. Abbiamo bisogno di una sana e corretta informazione, che non sia passiva o rilegate ad un titolo di giornale ma bisogna approfondire, studiare, discutere,

soffermarsi sul problema e trovare delle soluzioni supportando e stimolando l’azione amministrativa. Diverse le associazioni che hanno aderito e parteciperanno all’iniziativa. L’intento principale è fare rete tra le varie realtà associative del territorio.

Solo se costruiamo rapporti di collaborazione, di supporto e di promozione del territorio possiamo crescere prima come singoli e poi come comunità.

Quali le nostre proposte per una “Casale Green”?

- Proponiamo l’acquisto di defibrillatori DAE da collocare in modo equilibrato ed equo su tutto il territorio comunale dal centro alle periferie; nei centri nevralgici dove si concentrano i maggiori afflussi di persone; nei pressi degli istituti scolastici e dei centri sportivi; di offrire alla cittadinanza **corsi gratuiti di formazione BLS-D** al fine di diffondere sul territorio la cultura della defibrillazione precoce e per **informare adeguatamente i cittadini sull’importanza della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare.**
- Proponiamo l’installazione di celle fotovoltaiche per i punti luce cittadini in modo da: **ridurre il consumo energetico e gravare meno sulle casse comunali al fine di contribuire alla diminuzione delle emissioni di CO2 e risolvere il problema dei blackout stagionali** che si ripresentano ogni estate a causa dei sovraccarichi generati dall’uso massiccio di elettrodomestici. In più, **si chiede l’impegno dell’amministrazione comunale a sostituire, gradualmente, le vecchie lampadine degli uffici comunali e della pubblica amministrazione con nuove lampade a LED di basso consumo.**
- **Un paese green non può prescindere da una sempre maggiore percentuale di differenziata e dalla lotta alle emissioni.** In quest’ottica proponiamo l’installazione, nelle principali piazze cittadine, **dei nuovi cestini ad energia solare**, già adottati da molte città italiane. Dotati di un compattatore interno, **riducono il volume dei rifiuti fino all’80%, aumentando la capienza, riducendo i costi di smaltimento e le emissioni di CO2 per la loro movimentazione.** Il tutto ad emissioni zero per il fabbisogno energetico, grazie ai pannelli fotovoltaici di cui sono dotati, gestibili a distanza con la tecnologia wireless. Per tutte le frazioni della differenziata.

SUPPORTA LA NOSTRA INIZIATIVA, FIRMA ANCHE TU!



Casale Green

Ritengono i soci di CasaleLab che: “Anima della nostra associazione è un passaggio fondamentale contenuto nella Carta Europea sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale che recita: «La partecipazione alla vita democratica di ogni comunità è un po’ più che votare o candidarsi alle elezioni, sebbene questi siano elementi importanti. Partecipazione e cittadinanza attiva significano avere il diritto, i mezzi, gli spazi e le opportunità, e dove è necessario, dare il proprio supporto per partecipare, influenzare decisioni e impegnarsi in azioni e attività che contribuiscano alla costruzione di una società migliore.»

Si ringraziano tutti i membri dell’associazione per il grande supporto e la passione con la quale impiegano tempo ed energie per il nostro scopo sociale, altresì si ringraziano i proponenti delle richieste che porteremo all’attenzione dell’amministrazione comunale: Gennaro Cantiello, Giuseppe De Vivo, Antonio Gagliardi e Francesco Saudino.”

Si chiede la massima collaborazione nel rispettare le norme di sicurezza e distanziamento sociale previste dal Governo